



241.4
Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 2353 Mod. 3°
in data 25 LUG 2022

Società culturale di Assisi "Arnaldo Fortini"

associazione di promozione sociale

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. – Denominazione, sede e durata.

La Società culturale di Assisi "Arnaldo Fortini" è un'associazione di promozione sociale costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché del Codice del terzo settore approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nelle proprie comunicazioni l'Associazione può utilizzare, in luogo della locuzione "associazione di promozione sociale", l'acronimo "A.P.S.". L'Associazione provvederà a tutto quanto necessario alla propria iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 117/2017, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La sede della Società culturale di Assisi "Arnaldo Fortini" è in Assisi. La sede attuale è in via San Francesco n. 12/F. La variazione della sede, purché nell'ambito della città di Assisi, non costituisce modifica del presente statuto, salvi gli obblighi di comunicazione alle autorità competenti, nonché l'iscrizione o annotazione della variazione nei pubblici registri.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. – Finalità e caratteri dell'Associazione.

L'Associazione opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. Ha tra i propri obiettivi la promozione umana, culturale e sociale e svolge la propria attività in favore dei propri associati, dei familiari di questi e di terzi.

L'Associazione non persegue scopi di lucro per i propri associati, ha carattere

artitico ed aconfessionale ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura associativa, dalla elettività e gratuità delle cariche e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il rapporto associativo è caratterizzato dalla prevalente volontarietà e gratuità delle attività prestate dagli associati in favore dell'Associazione.

È assolutamente vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di utili, dividendi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge. Sono vietati i rimborsi di spese in modalità forfettaria. È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione qualora preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

La qualifica di associato è intrasmissibile, tanto per atto tra vivi che a causa di morte.

Le prestazioni fornite dagli associati ed i pagamenti di somme di denaro da questi effettuati non costituiscono diritti sul patrimonio dell'Associazione, né in caso di scioglimento del rapporto associativo con il singolo associato, né in caso di scioglimento dell'Associazione e non sono in alcun modo ripetibili.

La responsabilità per le obbligazioni assunte dall'Associazione è regolata dalla legge.

È escluso l'esercizio di qualunque attività commerciale che non sia ausiliaria e, in ogni caso, secondaria rispetto al perseguimento degli scopi indicati nel presente statuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, italiani o internazionali.

3. – Finalità e scopi.

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale quella di promuovere le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.

17/2017 e, in particolare:

- a) svolgere attività culturali di interesse sociale, anche con finalità educativa;
- b) promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione opererà, inoltre, per:

- a) favorire la promozione umana e la cultura del volontariato;
- b) favorire una politica che si impegni per i diritti dei minori che, basata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, sia il fondamento di una attività di sostegno alle loro future attività;
- c) sensibilizzare in ordine alle problematiche riguardanti gli anziani, i disabili ed i soggetti in stato di necessità;
- d) promuovere la cultura in generale, mediante la sua diffusione sul territorio, presentando libri, iniziative specifiche e favorendo l'associazionismo;
- e) diffondere la cultura dell'arte in ogni sua forma, l'informazione scientifica, le tematiche ambientali e la salute pubblica;
- f) valorizzare la cultura popolare e le tradizioni locali, nelle sue forme artistiche ed eno-gastronomiche;
- g) fare promozione sociale, con particolare attenzione al ripopolamento della città di Assisi ed alle sue attività artigianali scomparse;
- h) favorire le occasioni ricreative e di socialità, anche rivolte ai minori, siano o

figli o parenti di associati.

associazione intende perseguire tali finalità attraverso:

- la realizzazione di attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile, organizzate sia in proprio, sia all'interno di strutture educative e scolastiche, sia in collaborazione con altre associazioni ed enti;
- la realizzazione di laboratori di arte, musica e spettacolo;
- l'organizzazione di convegni o semplicemente la partecipazione attraverso i propri associati ad eventi congressuali non organizzati direttamente, ma attinenti alle finalità dell'Associazione;
- la facilitazione di pubblicazioni e di premi artistici e letterari;
- l'elaborazione e sviluppo di progetti culturali in genere, finanziati autonomamente o meno, anche in collaborazione con enti ed organizzazioni pubbliche o private;
- l'organizzazione di attività di formazione, specializzazione informazione ed aggiornamento, rivolte al mondo dei servizi sociali, della scuola, dell'università e dell'impresa.

4. – Rappresentanza legale dell'Associazione.

Il presidente è il rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente secondo le disposizioni del presente statuto. La firma apposta dal vicepresidente è di per sé dimostrativa dell'impossibilità del presidente a svolgere le proprie funzioni.

TITOLO II – ASSOCIATI

5. – Categorie di associati e requisiti di ammissione.

Gli associati si suddividono in:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) juniores;

d) benemeriti.

Sono associati fondatori i soggetti che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, come indicati nell'Atto costitutivo dell'Associazione stessa. Essi non sono soggetti alla disciplina dei requisiti di ammissione ed al procedimento di iscrizione disciplinati nel presente statuto. Hanno gli stessi diritti ed i medesimi doveri degli associati ordinari.

Sono associati ordinari tutte le persone fisiche di età maggiore ai trenta anni compiuti, senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e fede religiosa, che abbiano rivolto domanda di ammissione al Consiglio direttivo e siano state da questo accettate. Hanno i diritti ed i doveri disciplinati nel presente statuto.

Sono associati juniores le persone fisiche di età maggiore ai diciotto anni compiuti e fino ai trenta anni compiuti, senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e fede religiosa, che abbiano rivolto domanda di ammissione al Consiglio direttivo e siano state da questo accettate. Hanno gli stessi diritti degli associati ordinari e sono sottoposti ai medesimi doveri, salva la specifica disciplina in ordine al versamento dei contributi economici eventualmente approvata dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio direttivo a motivo della giovane età.

Sono associati benemeriti le persone fisiche che abbiano dato lustro alla Associazione con la loro personale attività. L'individuazione di questi, tramite iscrizione in un apposito elenco, è fatta dal Consiglio direttivo con delibera da assumersi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora decidano di partecipare attivamente alla vita dell'associazione, hanno gli stessi diritti e sono sottoposti ai medesimi doveri degli altri associati. Diversamente, non sono componenti dell'Assemblea degli associati, non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali e sono esentati dal versare i contributi eventualmente stabiliti dagli organi dell'associazione.

Il rapporto associativo rimane in essere fino a quando l'associato non receda dall'Associazione o non si verifichi una delle cause che ne determinano l'esclusione.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Il passaggio di un associato da una categoria ad un'altra non comporta l'interruzione del rapporto associativo.

6. – Procedimento di ammissione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, nelle categorie degli associati ordinari e juniores come disciplinate dal presente statuto, tutte le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e fede religiosa, che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi attivamente per il perseguimento delle stesse.

Non c'è limite al numero delle persone che possono entrare a far parte dell'Associazione.

Colui che intenda entrare a far parte dell'Associazione deve inviare apposita richiesta scritta al Consiglio direttivo dichiarando espressamente di accettare le norme del presente statuto e le delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, di impegnarsi al versamento dei contributi eventualmente richiesti, di accettare di prestare gratuitamente la propria attività in favore dell'Associazione, autorizzando il trattamento dei propri dati personali.

Il Consiglio direttivo esamina le domande di ammissione nel termine di giorni sessanta dal ricevimento con deliberazione, in ogni caso espressa, da adottarsi a maggioranza semplice. Può essere svolto anche l'esame congiunto di più domande di ammissione. In ogni caso, il Consiglio direttivo deve garantire il rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali di chi inoltra la domanda di ammissione. La deliberazione di ammissione viene annotata nel Libro degli Associati.

In caso di mancata accettazione della domanda, la decisione deve essere motivata e la delibera deve recare l'informazione al candidato della possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento negativo entro giorni 60 dal ricevimento, mediante istanza inoltrata ai Probiviri dell'Associazione, i quali potranno confermare o riformare la delibera assunta dal Consiglio direttivo.

7. – Diritti e doveri degli associati.

L'adesione all'Associazione comporta, per gli associati, l'accettazione incondizionata delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio direttivo.

Le attività svolte dagli associati in favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono di regola prestate su base volontaria ed a titolo gratuito, salvo quanto previsto in caso di ricorso, da parte dell'Associazione, a forme di lavoro retribuito.

Gli associati concorrono all'elaborazione del programma dell'attività associativa e partecipano alle attività proposte dall'Associazione nelle forme previste. Essi hanno diritto, nelle forme e nei limiti disciplinati nel presente statuto, di concorrere all'elezione degli organi dell'Associazione, di essere eletti a far parte degli stessi e di approvare i bilanci preventivo e consuntivo. Tutti gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto ad esercitare il controllo sulla conduzione dell'Associazione, come stabilito dalla legge e dal presente statuto

Tutti gli associati, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni e salva la specifica disciplina relativa agli associati benemeriti che non abbiano dichiarato l'intenzione di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione ed utilizzare le attrezzature messe a disposizione dall'associazione;
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurate;
- esaminare, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo, i libri sociali alla presenza di una persona indicata dal Consiglio direttivo ed esaminare i bilanci dell'Associazione;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli associati secondo le disposizioni del presente statuto e, ove in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi eventualmente stabilite dal Consiglio direttivo,

esercitare il diritto di voto attivo e farsi eleggere per l'assunzione delle cariche sociali;

- e) rivolgere domande ed inviare istanze e segnalazioni agli organi dell'Associazione, i quali devono rispondere per iscritto nel termine di giorni trenta;
- f) ottenere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per conto dell'Associazione sempre che le stesse siano state preventivamente autorizzate e siano opportunamente rendicontate.

Il perfezionamento del rapporto associativo importa, per gli associati, l'assunzione dei seguenti doveri:

- a) rispettare incondizionatamente le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e delle delibere approvate dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio direttivo;
- b) Versare la quota associativa annuale e gli altri contributi economici eventualmente stabiliti dagli organi dell'Associazione, che sono, in ogni caso, non cedibili, né trasmissibili, né ripetibili.

Possono partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi degli associati, nonché gli associati di associazioni o di federazioni di secondo grado alle quali la stessa associazione aderisca e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

8. - Perdita della qualifica di Associato.

La qualifica di Associato si perde per:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- b) decesso dell'Associato;
- c) esclusione stabilita dagli organi dell'Associazione secondo le disposizioni del presente statuto.

Alla cessazione del rapporto associativo, in nessun caso l'Associato può vantare diritti sul patrimonio dell'associazione. I versamenti effettuati in favore dell'Associazione in base alle delibere approvate dagli organi associativi sono in

ogni caso irripetibili e non rimborsabili.

9. - Procedimento disciplinare.

Nel caso in cui un Associato sia inadempiente anche ad una sola delle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o delle delibere adottate dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio direttivo, o, con la propria condotta comunque posta in essere rechi discredito all'associazione o turbi il pacifico svolgimento della vita dell'associazione, il Consiglio direttivo, con delibera da adottarsi a maggioranza semplice, pone la questione all'attenzione dei Probiviri trasmettendo una relazione scritta, ai fini dell'adozione di un provvedimento disciplinare.

I Probiviri, previa audizione personale dell'interessato anche in contraddittorio con i componenti del Consiglio direttivo, adottano una decisione preliminare nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della relazione del Consiglio direttivo. Il termine per la decisione preliminare può essere prorogato di altri sessanta giorni con il consenso dell'incolpato.

I Probiviri hanno la facoltà di assumere i mezzi istruttori che ritengono opportuni, nel rispetto del diritto dell'incolpato di essere presente all'assunzione e di replicare anche per iscritto.

I Probiviri comunicano la loro decisione preliminare per iscritto all'incolpato, il quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della decisione, può chiedere la revoca o la modifica della decisione preliminare presentando le proprie deduzioni per iscritto.

Nei successivi trenta giorni i Probiviri adottano la decisione definitiva, che non è soggetta a reclamo e/o ad impugnazione.

All'esito del procedimento disciplinare i Probiviri possono decidere l'applicazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione dalle attività dell'associazione per un periodo da mesi uno a mesi sei;

c) espulsione dall'associazione.

Il prolungato inadempimento agli obblighi di versamento dei contributi disposti dagli organi associativi è causa di espulsione dall'associazione.

È fatta salva la facoltà per l'associazione di agire in giudizio, contro l'associato nei cui confronti sia stato adottato un procedimento disciplinare, per il risarcimento del danno subito dall'associazione a motivo della condotta dell'associato.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10. – Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea degli associati;
- 2) il presidente dell'associazione;
- 3) il Consiglio direttivo;
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) l'Organo di controllo, che viene nominato al raggiungimento dei limiti indicati nel decreto legislativo n. 117/2017.

Sezione I – Assemblea degli associati

11. – Disposizioni comuni.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, siano essi fondatori, ordinari o juniores, nonché dagli associati benemeriti che abbiano espressamente optato di partecipare all'attività dell'associazione.

Le delibere legittimamente assunte dall'Assemblea degli associati sono efficaci nei confronti di tutti gli associati, compresi gli assenti alla riunione ed i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo, ovvero allorquando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo degli associati, mediante avviso comunicato a ciascuno degli aventi diritto a mezzo lettera, telefax o posta elettronica ed affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà la riunione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da

trattare. La seconda convocazione della riunione deve aver luogo ad un intervallo non inferiore ad un'ora rispetto alla prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina il segretario addetto alla formazione del verbale scegliendolo tra gli associati presenti.

L'Assemblea degli associati assume le proprie deliberazioni, di regola, mediante votazione a scrutinio palese, salvo che almeno un decimo dei presenti faccia richiesta che la votazione si svolga con modalità diverse. Quando la votazione concerne direttamente persone, come per l'elezione delle cariche associative, essa avviene a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal presidente tra i presenti alla riunione.

Hanno diritto di voto attivo e passivo in assemblea tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente stabiliti dagli organi dell'Associazione. Gli associati non in regola con i versamenti non concorrono alla formazione del quorum necessario per il raggiungimento delle maggioranze necessarie per esprimere le deliberazioni.

Ogni associato può esprimere un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è formato apposito verbale da trascriversi nell'apposito libro. Copia delle delibere assunte dall'Assemblea dovrà essere affissa presso la sede dell'associazione per un periodo non inferiore a dieci giorni.

L'Assemblea degli associati può essere convocata in riunione ordinaria o in riunione straordinaria.

12. - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea degli associati, in riunione ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di un numero qualsiasi di associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata in riunione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, nonché tutte le volte in cui il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

In riunione ordinaria l'Assemblea degli associati approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione.

In riunione ordinaria, l'assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) elegge i componenti del Consiglio direttivo, previa fissazione del numero degli stessi;
- b) revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- c) elegge e revoca i Probiviri;
- d) elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo quando la nomina di questi sia necessaria in forza del decreto legislativo n. 117/2017;
- e) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio associativo;
- f) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre precedente all'avvio dell'esercizio associativo di riferimento;
- g) delibera sull'operato dei componenti degli organi associativi elettivi promuovendo nei loro confronti azione di responsabilità;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) approva, su proposta del Consiglio direttivo, regolamenti concernenti determinati aspetti della vita dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

13. – Assemblea straordinaria.

L'Assemblea degli associati, in riunione straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati

aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di un numero qualsiasi di associati aventi diritto al voto.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Fanno eccezione:

a) la delibera di modifica dello statuto, per l'approvazione della quale è necessaria, in prima convocazione, il voto favorevole della metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto;

b) la delibera di scioglimento dell'Associazione e messa in stato di liquidazione, per l'approvazione della quale è necessaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata in riunione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, nonché tutte le volte in cui il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

In riunione straordinaria l'assemblea degli associati approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione.

In riunione straordinaria, l'assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle modifiche allo statuto dell'Associazione;
- delibera sulla trasformazione in un diverso tipo di associazione, sulla scissione e sulla fusione con altre associazioni;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina dei liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione residuo all'esito della liquidazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Sezione II – Consiglio direttivo

127
033
10. 9

ASSISI (PG)
30547
4110544

14. – Composizione del Consiglio direttivo.

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea degli associati, esso è formato da un numero di componenti, variabile da cinque a nove, stabilito dall'assemblea degli associati in occasione delle elezioni.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio direttivo gli associati in possesso del diritto di voto che risultino iscritti all'Associazione da almeno sei mesi.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio direttivo, questi verrà sostituito con delibera dell'Assemblea degli associati.

15. – Attribuzioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; le sue attribuzioni consistono in:

- a) gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la stipula di convenzioni e contratti;
- c) redigere e presentare all'Assemblea degli associati il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- d) redigere il programma annuale da proporre all'Assemblea degli associati e disporre le eventuali modifiche eventualmente ritenute opportune, salva la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- e) predisporre e presentare all'Assemblea degli associati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, effettuando le variazioni eventualmente ritenute opportune, salva la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- f) decidere sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- g) nominare gli associati benemeriti;
- h) stabilire l'ammontare dell'eventuale quota associativa e degli altri

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word 'Consiglio' and various initials and signatures.

contributi eventualmente richiesti agli associati sulla base delle necessità dell'Associazione;

- i) indicare ai Probiviri, anche in seguito a segnalazione pervenuta da uno o più associati, gli episodi rilevanti ai fini dell'esercizio del procedimento disciplinare.

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei propri componenti la cura di specifici aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni.

Può nominare consulenti esperti nelle varie discipline, scegliendoli anche tra i non associati.

Il Consiglio direttivo può disporre la costituzione di comitati e gruppi di lavoro scegliendone i componenti tra gli associati e disciplinandone le attribuzioni e l'attività.

16. – Presidente e vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Convoca le riunioni del Consiglio direttivo e stabilisce gli argomenti da discutere.

Presiede e modera le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati ed assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare il tranquillo svolgimento delle riunioni.

In casi di necessità ed urgenza, il Presidente adotta tutte le delibere necessarie alla ordinata prosecuzione dell'attività dell'Associazione, salva la ratifica del Consiglio direttivo alla prima occasione utile.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esecuzione delle attribuzioni di questo e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. La firma apposta dal Vicepresidente è di per sé dimostrazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

17. – Riunioni del Consiglio direttivo.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta su disposizione del Presidente o

su richiesta della metà più uno dei suoi componenti. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo è affisso nei locali dell'Associazione almeno tre giorni prima ed è inviato ai componenti anche via e-mail o a mezzo telefono.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, da un altro membro del Consiglio direttivo, su designazione dei presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono prese con il voto della maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non è ammesso il voto per delega. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è dirimente.

18. - Presidente onorario.

L'Assemblea potrà eleggere un Presidente Onorario dell'Associazione, il quale non avrà alcun compito di amministrazione e di gestione.

Egli potrà partecipare alle riunioni degli organi associativi, ma senza diritto di voto.

Suo compito principale è quello di sovrintendere al buon funzionamento degli organi associativi. Qualora lo ritenga opportuno, egli potrà inviare dei "messaggi" o "suggerimenti" ai singoli organi associativi, con invito ad esaminare le sue osservazioni. Infine, egli potrà rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni esterne, ma solo su delega del Presidente effettivo

Sezione III – Organi di controllo

19. – Probiviri. Nomina, composizione ed attribuzioni.

I probiviri sono eletti dall'Assemblea degli associati in numero di tre contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo e devono essere scelti tra gli associati. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Probiviri eleggono al loro interno il presidente, che provvede alla convocazione e modera le riunioni.

I Probiviri hanno il compito di vigilare sul corretto rispetto delle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e delle delibere degli organi associativi. Sono i

giudici dei conflitti tra associati e tra gli organi dell'Associazione e gli associati tramite il procedimento disciplinare.

Hanno, altresì, il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni, di esaminare il progetto dei bilanci preventivo e consuntivo, di redigere una relazione di presentazione all'Assemblea convocata per l'approvazione di detti bilanci.

20. – Organo di controllo, nomina, composizione ed attribuzioni.

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea degli associati, in riunione ordinaria, al superamento dei limiti posti dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 117/2017 ed è composto da un Controllore Unico.

All'atto della nomina, l'Assemblea può decidere l'attribuzione di un compenso in denaro.

I requisiti per la nomina e le incompatibilità, le funzioni, i compiti e la responsabilità dell'Organo di controllo sono stabiliti dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 117/2017.

In caso di nomina dell'Organo di controllo, e di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117/2017, allo stesso è attribuito anche il compito di revisore legale dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.

TITOLO IV – CONDUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

21. – Esercizio associativo.

L'esercizio associativo ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

22. – Patrimonio dell'Associazione.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'Assisi', 'Presti', and 'Cultura'.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, compreso il denaro, ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi comprese elargizioni, donazioni o contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, siano queste ultime pubbliche o private, nonché da parte di enti pubblici, anche territoriali, siano essi locali, nazionali o sovranazionali.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti iniziali effettuati dai fondatori, nonché i versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) quote associative;
- c) contributi pubblici;
- d) proventi delle manifestazioni e della gestione del Circolo;
- e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- f) tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione a supporto delle attività istituzionali;
- g) donazioni, lasciti, erogazioni speciali, sia di persone fisiche, sia di persone giuridiche, sia di enti pubblici;
- h) introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività, derivanti da brevetti, proprietà di case editrici e testate giornalistiche;
- i) remunerazioni, compensi e canoni percepiti per servizi di carattere artistico, scientifico, didattico, editoriale, educativo, formativo, assistenziale e ricreativo resi, nonché per le attività di consulenza, di studio e per lo svolgimento di progetti finanziati da enti pubblici o privati,

Le quote associative ed i contributi versati dagli associati non sono cedibili, né trasmissibili, né per atto tra vivi, né a causa di morte e non sono ripetibili né rimborsabili in tutti i casi in cui il rapporto associativo si sciogla.

È assolutamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, dividendi, avanzi di gestione o riserve durante tutta la durata dell'Associazione, salvo il caso

in cui la distribuzione non sia imposta per legge.

I beni costituenti le entrate dell'Associazione si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo, pertanto, escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti di chi li abbia elargiti.

23. – Libri associativi e scritture contabili.

L'Associazione mantiene i seguenti libri e scritture contabili:

- a) libro degli Associati, contenente anche l'elenco degli Associati benemeriti;
- b) libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
- d) libro dei verbali dei Probiviri;
- e) libro dei verbali dell'Organo di controllo, ove nominato;
- f) libro giornale;
- g) libro degli inventari;
- h) libro dei volontari non occasionali.

L'Associazione è, altresì, tenuta al mantenimento degli altri libri resi obbligatori dalla normativa civilistica e fiscale in base alla natura dell'attività esercitata.

24. – Bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio direttivo entro il 10 dicembre precedente all'apertura del nuovo esercizio associativo ed è presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione all'esito di una riunione da tenersi entro il 31 dicembre. Prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione per almeno dieci giorni e può essere liberamente consultato da ciascun associato.

Il bilancio preventivo si compone del preventivo delle entrate e delle spese e di una relazione programmatica sulle attività delle quali è prevista la realizzazione.

25. – Bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio direttivo entro il 30 marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio ed è presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione all'esito di una riunione da tenersi entro il 30 aprile.

Prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione per almeno dieci giorni e può essere liberamente consultato da ciascun associato.

Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e della relazione illustrativa. Qualora l'Associazione abbia un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore ad Euro 220.000,00 il bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto economico per cassa.

Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dall'approvazione del bilancio consuntivo dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività proprie dell'Associazione, anche mediante la destinazione a riserva.

26. – Possibilità di avvalersi di forme di lavoro retribuito.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

27. – Scioglimento dell'Associazione e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato:

- a) per la riduzione del numero degli Associati al di sotto del minimo eventualmente previsto dalla legge;
- b) per la sopraggiunta inadeguatezza del patrimonio dell'associazione al perseguimento dei fini associativi;
- c) per l'impossibilità del perseguimento dei fini associativi dovuta ad altre cause.

Competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione è l'Assemblea

straordinaria, con deliberazione da adottarsi a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, determinandone l'eventuale compenso.

28. – Devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio che risulterà al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione del terzo settore avente finalità analoghe e conformi agli scopi dell'Associazione, ovvero avente finalità di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo del Registro unico nazionale del terzo settore. È fatto salvo il diverso obbligo di devoluzione imposto per legge.

29. – Disposizione transitoria.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017, l'Associazione è soggetta alla disciplina dettata dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 460 e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Con l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore disciplinato dal decreto legislativo n. 117/2017, la locuzione "associazione di promozione sociale", o, in sigla, "A.P.S.", diventerà parte integrante della denominazione dell'associazione.

30. – Disposizione finale.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nel decreto legislativo n. 117/2017, alle quali si fa espresso rinvio.

[Handwritten signatures]
Assisi

[Handwritten signatures]
Assisi

[Large handwritten notes and signatures on the right margin]

letti
Armi
neces
P: ival
de: Fil

ssisi

SSISI (PG)

7
5. Cade M

Gene Nam

Quito York

Shirley

Offiza Higgins

John House

Edn Paul

Coventto Roma

Abdi Campbell

Yvett Ann

Joseph M

Shirley

Gene Pellus

Merced Hughes

John Hancock

Ellen

James Smith

John Doe

John Doe

Travis Helle Stefan

Beno Scharf

Robert Sipp

U. S. A.

Michelle Allen

Paula Bouchier

John Peltier